

## EDITORIALI

---

### ***Finalmente è legge il provvedimento sul dopo di noi***

di **Sergio Pellegrino**

Venerdì è stata pubblicata in [Gazzetta Ufficiale](#), dopo un *iter* parlamentare durato anni, la **legge sul dopo di noi**, che si pone l'obiettivo di aiutare le famiglie che hanno **coniunti con disabilità gravi**.

Il testo normativo è stato **modificato in modo sostanziale** rispetto a quello contenuto nel **disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 4 febbraio**.

#### **Le finalità perseguite**

Come previsto dall'**articolo 1** del provvedimento, la legge è volta a **favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave**, prive di sostegno familiare in quanto senza genitori o con genitori non in grado di sostenerle, nonché **in vista del venir meno del sostegno familiare**, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

L'obiettivo fondamentale che il legislatore si pone è quello di cercare di **evitare l'istituzionalizzazione del disabile**, supportando la **domiciliarità**, realizzando **interventi innovativi di residenzialità** volti alla creazione di soluzioni abitative di tipo familiare e di *co-housing* e sviluppando programmi finalizzati a consentire l'acquisizione del **maggior livello di autonomia possibile**.

#### **I fondi stanziati**

L'**articolo 3** della legge prevede l'istituzione presso il *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* di un **fondo** che avrà una **dotazione iniziale di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno successivo e 56,1 milioni di euro annui a partire dal 2018**.

Saranno le **Regioni** ad adottare **indirizzi di programmazione** e definire i criteri e le modalità per l'**erogazione dei finanziamenti**, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le **ipotesi di revoca** dei finanziamenti concessi.

## **Gli strumenti di gestione del patrimonio**

Il **disegno di legge** prevedeva **incentivi di natura fiscale** per i soli **trust** istituiti a favore di **soggetti con grave disabilità**, purché rispondenti ad una serie di **stringenti requisiti** fissati dall'**articolo 6** del provvedimento.

Nella **versione finale** della legge, le **agevolazioni sono state estese** anche ad altri **strumenti e istituti: polizze di assicurazione, vincoli di destinazione** di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e **fondi speciali**, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus.

Le agevolazioni si sostanziano fondamentalmente nell'**esenzione dall'imposta di successione e donazione**, nell'applicazione dell'**imposta di registro** e delle **ipocatastali in misura fissa** e nell'**esenzione anche dall'imposta di bollo**.

## **Luci ed ombre**

E' naturalmente **positivo il giudizio generale sulla legge**, che ha il merito di aver posto al centro del dibattito pubblico un **tema così delicato** quale quello dell'**assistenza ai soggetti con grave disabilità**, che interessa un **numero molto significativo di famiglie**.

Non mancano però le **criticità**.

In particolare le scelte fatte dal legislatore nell'**articolo 6**, che con **esenzioni e agevolazioni fiscali** vorrebbe favorire il ricorso a **strumenti "organizzati" di gestione del patrimonio** a favore dei disabili, appaiono poco funzionali e non idonee ad aiutare le famiglie che abbiano patrimoni "normali".